

ENERGIA: Istanze per l'ammissione alle tariffe incentivanti - d.m. 5 maggio 2011 - Potenziamento di impianto già esistente - Diniego - Legittimità - Termine per l'ammissione agli incentivi non rispettato - Controllo del GSE circa l'attendibilità delle dichiarazioni formulate da un privato nell'ambito di una procedura volta ad attribuire benefici pubblici – Natura doverosa e vincolata.

Tar Lazio - Roma, Sez. III stralcio, 11 aprile 2022, n. 4228

1. “[...] la domanda in data 30 giugno 2012 non poteva essere qualificata alla stregua di “nuovo impianto” [...] ma, piuttosto, soltanto quale “potenziamento” di impianto già esistente, e ciò proprio per le considerazioni sinora svolte; e) Di qui l'impossibilità di ammettere ad incentivo anche la sezione aggiunta in data 30 giugno 2012, e ciò dal momento che l'art. 3, comma 1, lettera i), del medesimo DM 5 maggio 2011 (a norma del quale: ““potenziamento”: è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW”), prevede espressamente un termine minimo di due anni tra l'ammissione all'incentivo dell'impianto originario e quella dell'impianto aggiunto in funzione di potenziamento. Termine qui chiaramente non rispettato dal momento che tra le due domande di cui alle lettere a) e b) è invece intercorso meno di un anno; f) Correttamente il GSE ha dunque provveduto al rigetto dell'istanza di ammissione, trattandosi di “violazione rilevante” ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011>> [...]”.

2. “[...] Quanto alla natura giuridica del potere esercitato dal GSE e alla violazione dei principi che regolano l'autotutela amministrativa, il Collegio non ha ragione di discostarsi dall'orientamento consolidato della Sezione, proprio con specifico riguardo al ritiro dei titoli incentivanti, con il quale si è escluso che, in base alla disciplina vigente *ratione temporis*, tale potere sia di regola manifestazione di potere di autotutela, in quanto riconducibile al potere di verifica, accertamento e controllo volto ad accertare la corrispondenza rispetto a quanto dichiarato dall'interessato [...].

Siffatto potere è, dunque, privo di spazi di discrezionalità ed ha, al contrario, natura doverosa e vincolata; esso è infatti volto non al riesame della legittimità di una precedente decisione amministrativa di natura provvedimentale, bensì al controllo circa l'attendibilità delle dichiarazioni formulate da un privato nell'ambito di una procedura volta ad attribuire benefici pubblici: esulano quindi, in radice, le caratteristiche proprie degli atti di secondo grado.

Il GSE è, infatti, titolare di un potere immanente di verifica della spettanza di tali benefici; potere la cui sussistenza è pienamente giustificata dalla mera pendenza del rapporto di incentivazione e

che può essere esercitato per tutta la durata dello stesso (tra le tante, cfr.: T.A.R., Roma sez. III, n. 1289/2019; v. anche da ultimo Adunanza Plenaria 18/2020 ove si distingue dal più ampio genus dell'autotutela la decadenza ex art. 42 D.lgs. 28/2011, nella formula vigente ratione temporis, quale vicenda pubblicistica estintiva ex tunc di una posizione giuridica di vantaggio).

Né può pervenirsi a conclusioni diverse da quelle sopra rassegnate alla luce della recente novella dell'art. 42 del d.lgs. 29/2011 introdotta dall'art. 56, comma 7, del D.L. 76/2020 [...]”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc Gestore dei Servizi Energetici Gse Spa e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Autorità per L'Energia Elettrica e il Gas;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 marzo 2022 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha presentato, il 12 luglio 2011 due istanze per l'ammissione alle tariffe incentivanti ai sensi del d.m. 5 maggio 2011 della potenza complessiva pari a 95,91 kW, ubicato nel Comune di Roccastrada, dichiarando, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di voler realizzare un impianto multisezione, di cui la sezione n. 613435,01 è parte integrante, contraddistinto da una potenza nominale complessiva pari a 95,91 kW e costituito da un numero massimo di sezioni pari a 2.

La prima per la sezione n. 613435,01 della potenza pari a 37,95 kW, contraddistinta dal codice POD IT001E00263387,01; la seconda per la sezione n. 613435,02 della potenza pari a 57,96 kW, contraddistinta dal codice POD IT001E00263387,02.

Con provvedimento dell'8 febbraio 2012 (prot. FTV_383019), riferito alla sezione n. 613435,01 e mediante provvedimento del 6 gennaio 2012 (prot. FTV_337978) riferito alla sezione n. 613435,02, il GSE ha comunicato al Soggetto Responsabile l'ammissione alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 5 maggio 2011, in misura pari a 0,388 euro/kWh per ciascuna sezione, decorrenti dalla rispettiva data di entrata in esercizio, vale a dire dal 28 giugno 2011.

In data 29 febbraio 2012 è stata stipulata la convenzione per l'erogazione della tariffa incentivante contraddistinta dal n. P03I234795107 per la sezione n. 613435,01 e in data 25 gennaio 2012 la convenzione per l'erogazione della tariffa incentivante contraddistinta dal n. P03I230676307 per la sezione n. 613435,02.

Con comunicazione del 30 giugno 2012, la ricorrente ha presentato istanza n. 747421,03 per l'ammissione alle tariffe incentivanti ai sensi del d.m. 5 maggio 2011 per la sezione d'impianto di potenza pari a 49,60 kW, ubicato nel Comune di Roccastrada, contraddistinto dal codice POD IT001E00263387, dichiarando, ai sensi del d.P.R. 445/2000, di voler realizzare un impianto multisezione, di cui la sezione n. 747421,03 è parte integrante, contraddistinto da una potenza nominale complessiva pari a 180,51 kW e costituito da un numero massimo di sezioni pari a 4.

Con comunicazione del 7 luglio 2012, la ricorrente ha presentato istanza n. 747421,04 per l'ammissione alle tariffe incentivanti ai sensi del d.m. 5 maggio 2011 per la sezione d'impianto di potenza pari a 28,20 kW, ubicata nel Comune di Roccastrada, contraddistinta dal codice POD IT001E00263387.

Nell'ambito della presentazione delle istanze n. 747421,03 e n. 747421,04, la ricorrente ha dichiarato che tali sezioni, entrate in esercizio rispettivamente in data 28 giugno 2012 e 30 giugno 2012, costituiscono il potenziamento della sezione n. 613435,01 entrata in esercizio in data 28 giugno 2011.

Con provvedimento dell'11 settembre 2012, il GSE ha comunicato l'ammissione alle tariffe incentivanti ai sensi del D.M. 5 maggio 4 2011, in misura pari a 0,2830 euro/k.Wh , per la sezione n. 747421,04 a decorrere dalla relativa data di entrata in esercizio (30 giugno 2012).

Per quest'ultima sezione la ricorrente ha stipulato in data 5 ottobre 2012 la convenzione per l'erogazione della tariffa incentivante contraddistinta dal n. P031254498507.

Il GSE, con comunicazione del 31 ottobre 2013, ha comunicato l'apertura del "*procedimento di annullamento in autotutela, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti ai sensi del D.M. 5 maggio 2011 inviato in data 11 settembre 2012*".

Con successivo provvedimento, a seguito anche delle osservazioni presentate dalla ricorrente, con provvedimento del 13 febbraio 2014, GSE ha annullato in autotutela la concessione del beneficio, evidenziando che <<a seguito di controlli d'ufficio, effettuati ai sensi del citato art. 42 del D.lgs. 28/2011, è emerso che l'impianto multisezione costituito dalle sezioni n. 613435,01 e n. 613435,02 condivide il medesimo punto di connessione alla rete elettrica (codice POD) con l'impianto multisezione costituito dalle sezioni n. 747421,03 e n. 747421,04, nella titolarità del medesimo Soggetto Responsabile, in difformità con quanto previsto dall' art. 11, comma 2, lett d) del D.M. 5 maggio 2011; - il Soggetto Responsabile, volendo considerare le sezioni d'impianto n. 613435,01, n. 613435,02, n. 747421,03 e n. 747421,04 appartenenti ad un unico impianto multi-sezione, avrebbe dovuto dichiarare già alla data della richiesta di ammissione agli incentivi presentata per la prima

sezione n. 613435,01, come previsto dalle “Regole Applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011” richiamate in premessa, che l’impianto multisezione sarebbe stato costituito da 4 sezioni per una potenza complessiva pari a 173,71 kW, contrariamente a quanto effettivamente dichiarato; - l’art. 3 comma 1, lett. i) del D.M. 5 maggio 2011, definisce il potenziamento come “l’intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni”. Pertanto, la sezione n. 747421,04, entrata in esercizio in data 30 giugno 2012, non può configurarsi come potenziamento della sezione n. 613435,01, entrata in esercizio in data 28 giugno 2011, contrariamente a quanto dichiarato dal Soggetto Responsabile, ai sensi del D.P.R. 445/00; 5 - dall’analisi della documentazione integrativa pervenuta unitamente alle osservazioni del Soggetto Responsabile, pervenute in data 2 dicembre 2013 (prot. GSE/A20130188128), è emerso che lo stesso non ha fornito alcuna evidenza utile per sanare le non conformità riscontrate>>.

Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.m. 5 maggio 2011. Violazione dell’art. 42 d.lgs. 28/2011, dell’art. 21 d.m. 5 maggio 2011 e del d.m. 31 gennaio 2014. Eccesso di potere per sviamento, erronea valutazione dei fatti ed illogicità della motivazione. ingiustizia manifesta. Violazione del principio di irretroattività in materia sanzionatoria, di legalità, di tipicità, del legittimo affidamento e certezza del diritto. 2. Violazione, errata interpretazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della l. 241/1990. Difetto di motivazione. Irragionevolezza del termine dell’annullamento e violazione del principio del legittimo affidamento. Perplessità dell’azione amministrativa”. 3. Violazione dell’art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza istruttoria, travisamento ed erronea presupposizione in fatto. Irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione del principio del contraddittorio, della trasparenza e del buon andamento. Erronea presupposizione in diritto e falsa applicazione della Delibera ARG/ELT 161/08 del 17/11/2008 in parte qua. 4. Genericità, violazione dei principi di tipicità, legalità e certezza del diritto in parte qua del D.M. 31 gennaio 2014.

Sostiene la ricorrente:

- che ha chiesto l’ammissione alle tariffe incentivanti per la sezione di impianto 747421,04, in quanto parte di un più complesso nuovo impianto multisezione n. 747421, consistente in 4 sezione di cui due preesistenti e già incentivate e due di nuova creazione, per le quali ha inoltrato apposita istanza di ammissione agli incentivi;
- che quindi la sezione n. 747421,04 non costituisce il potenziamento del preesistente impianto, ma che si tratta di un nuovo intero impianto a 4 sezioni;

- che ai fini della configurabilità di un intervento come potenziamento la normativa richiede che l'impianto originale sia entrato in esercizio da almeno due anni, nulla dicendo nei casi in cui il potenziamento sia intervenuto antecedentemente a questo termine minimo;
- che la previsione di questo termine minimo non è previsto quale causa di esclusione o di perdita del diritto di accedere alle tariffe incentivanti, potendosi considerare al più quale parametro di individuazione della tariffa attribuibile;
- che per l'art. 42, d.lgs. 28/2011, nella formulazione originaria applicabile *ratione temporis* al procedimento in esame, non era tipizzata quale ipotesi di violazione rilevante la fattispecie in esame, tale da determinare l'annullamento in autotutela del provvedimento di ammissione agli incentivi;
- . che solo con il d.m. 31 gennaio 2014 si è provveduto alla definizione espressa delle fattispecie afflittive;
- che comunque non ci sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 21 nonies l. 241/1990;
- che l'impianto multi sezione non costituisce né un impianto autonomo e distinto dal preesistente né un potenziamento del primo, ma si tratta di un nuovo impianto che assorbe anche i precedenti impianti.

Con primi motivi aggiunti del 5 marzo 2018, la ricorrente ha dedotto che all'art. 1, comma 960, della legge n. 205/2017, con la quale è stata introdotta all'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011 la seguente previsione *“In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20 e l'80 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo”*, è stato escluso dall'ambito dei poteri attribuiti al GSE, quello di disporre la decadenza *tout court* dalle tariffe incentivanti, ammettendo unicamente, in omaggio al principio di proporzionalità, la possibilità di disporre una rimodulazione della tariffa tra il 20% e l'80%.

Con motivi aggiunti del 19 ottobre 2020, la ricorrente ha dedotto che per l'art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, con cui è stato modificato l'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011, il GSE può adottare provvedimenti sanzionatori soltanto *“in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.

Con terzi motivi aggiunti del 16 dicembre 2020, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame.

La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione dei principi del giusto procedimento e di partecipazione procedimentale. Violazione degli artt. 1, 3 7 e 10-bis della legge n. 241/90. 1. Violazione degli artt. 3 e 97 cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrazione. Violazione dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Violazione dell'art. 6 CEDU. Violazione dei principi del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia manifesta. 2. Violazione dei principi che governano l'esercizio del potere di autotutela. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies della legge n. 241/90, anche alla luce dell'art. 56, comma 7-8, del d.l. n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020. Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.lgs. n. 28/2011. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per irragionevolezza dell'azione amministrativa. Violazione del principio del legittimo affidamento.

Sostiene la ricorrente:

- che il GSE ha adottato il provvedimento di diniego, senza aver preventivamente adottato un preavviso di rigetto, in palese violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/90;
- che il provvedimento non è motivato in quanto il GSE ha adottato un atto dal contenuto oscuro, non essendo in alcun modo comprensibile l'iter logico-giuridico a esso sotteso.
- che l'art. 56, commi 7 e 8, del d.l. n. 76/2020 è immediatamente applicabile a tutti i contenziosi in corso;
- che il termine di 18 mesi – peraltro inapplicabile *ratione temporis* – è un termine massimo per l'esercizio del potere di autotutela, il cui rispetto non vale a legittimare di per sé l'adozione di un atto di secondo grado;
- che, comunque, nel caso in esame difettano gli ulteriori presupposti per l'esercizio del potere di autotutela in quanto il provvedimento di ammissione agli incentivi è immune dai profili di illegittimità evidenziati dal GSE nel Provvedimento e comunque con il Provvedimento di Diniego il GSE avrebbe dovuto fornire una stringente motivazione in ordine all'interesse pubblico sotteso all'adozione del Provvedimento.

Si è costituito il GSE controdeducendo nel merito.

Alla pubblica udienza del 25 marzo 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Una questione sovrapponibile a quella in esame è stata già oggetto di una sentenza resa tra le parti, la quale, nel rigettare il ricorso, ha rilevato che << a) *In data 12 luglio 2011 veniva data comunicazione per la realizzazione di un impianto (articolato in due sezioni) di potenza complessivamente pari ad oltre 130 KW. Tale impianto veniva ammesso ad incentivazione; b) In*

data 30 giugno 2012 veniva chiesta l'incentivazione per una ulteriore sezione pari a 49 kw; c) I due impianti di cui alle lettere a) e b) condividono lo stesso punto di connessione. Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 2, lettera d), del citato DM 5 maggio 2011 (a norma del quale: "Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo, gli impianti fotovoltaici in possesso dei seguenti requisiti: ... d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici"), gli stessi sono da considerarsi sezioni riconducibili allo stesso unico impianto; d) Ne consegue ulteriormente che la domanda in data 30 giugno 2012 non poteva essere qualificata alla stregua di "nuovo impianto" [ostando a ciò quanto detto alla precedente lettera c)] ma, piuttosto, soltanto quale "potenziamento" di impianto già esistente, e ciò proprio per le considerazioni sinora svolte; e) Di qui l'impossibilità di ammettere ad incentivo anche la sezione aggiunta in data 30 giugno 2012, e ciò dal momento che l'art. 3, comma 1, lettera i), del medesimo DM 5 maggio 2011 (a norma del quale: "'potenziamento': è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW"), prevede espressamente un termine minimo di due anni tra l'ammissione all'incentivo dell'impianto originario e quella dell'impianto aggiunto in funzione di potenziamento. Termine qui chiaramente non rispettato dal momento che tra le due domande di cui alle lettere a) e b) è invece intercorso meno di un anno; f) Correttamente il GSE ha dunque provveduto al rigetto dell'istanza di ammissione, trattandosi di "violazione rilevante" ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011>> (sentenza 597/2021).

Pertanto, in base a quanto sopra, risulta legittimo il provvedimento del GSE che ha ritenuto la richiesta quale potenziamento dell'impianto e non quale nuovo impianto.

Per quanto riguardano le censure avverso il provvedimento di diniego all'istanza di riesame deve anzitutto rilevarsi che ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990, che disciplina i c.d. vizi non invalidanti del provvedimento amministrativo, non è annullabile il provvedimento amministrativo per violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento (estensibile anche all'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis della l. n. 241/1990), nel caso in cui il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Ciò in relazione alla natura procedimentale del vizio, al carattere vincolato della valutazione operata dal GSE e alla correttezza sostanziale della valutazione operata dal medesimo Gestore (cfr. Tar Lazio, sez. III, 9 aprile 2020, n. 3856).

Per il resto si richiama la giurisprudenza, sempre di questa Sezione, per la quale <<Rispetto al potere del GSE di accertamento e verifica di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 non ha pregio la lamentata comparazione dell'interesse pubblico con quello privato ai sensi dell'art. 21 nonies, l. n. 241/1990, trattandosi di misura distinta dal più ampio genus dell'autotutela e costituendo potere vincolato che dà luogo a decadenza dal beneficio, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva ex tunc di una posizione giuridica di vantaggio.

Come già rilevato nella fase cautelare, il provvedimento gravato, in quanto espressione del potere di verifica e controllo delle dichiarazioni formulate dall'istante nell'ambito di un procedimento per l'erogazione di sovvenzioni pubbliche, non è annoverabile tra gli atti di autotutela e riesame di determinazioni precedentemente adottate dall'Amministrazione con conseguente non applicabilità dei principi di cui all'art. 21 nonies della legge 241/1990 (cfr. da ultimo, TAR Lazio, Sezione III-Ter, n. 7774 del 2020 e giurisprudenza ivi richiamata).

Quanto alla natura giuridica del potere esercitato dal GSE e alla violazione dei principi che regolano l'autotutela amministrativa, il Collegio non ha ragione di discostarsi dall'orientamento consolidato della Sezione, proprio con specifico riguardo al ritiro dei titoli incentivanti, con il quale si è escluso che, in base alla disciplina vigente *ratione temporis*, tale potere sia di regola manifestazione di potere di autotutela, in quanto riconducibile al potere di verifica, accertamento e controllo volto ad accertare la corrispondenza rispetto a quanto dichiarato dall'interessato (*ex multis* questa Sezione sent. 1372/2020).

Siffatto potere è, dunque, privo di spazi di discrezionalità ed ha, al contrario, natura doverosa e vincolata; esso è infatti volto non al riesame della legittimità di una precedente decisione amministrativa di natura provvedimentale, bensì al controllo circa l'attendibilità delle dichiarazioni formulate da un privato nell'ambito di una procedura volta ad attribuire benefici pubblici: esulano quindi, in radice, le caratteristiche proprie degli atti di secondo grado.

Il GSE è, infatti, titolare di un potere immanente di verifica della spettanza di tali benefici; potere la cui sussistenza è pienamente giustificata dalla mera pendenza del rapporto di incentivazione e che può essere esercitato per tutta la durata dello stesso (tra le tante, cfr.: T.A.R., Roma sez. III, n. 1289/2019; v. anche da ultimo Adunanza Plenaria 18/2020 ove si distingue dal più ampio genus dell'autotutela la decadenza ex art. 42 D.lgs. 28/2011, nella formula vigente *ratione temporis*, quale vicenda pubblicistica estintiva ex tunc di una posizione giuridica di vantaggio).

Né può pervenirsi a conclusioni diverse da quelle sopra rassegnate alla luce della recente novella dell'art. 42 del d.lgs. 29/2011 introdotta dall'art. 56, comma 7, del D.L. 76/2020.

L'art. 56, comma 7 cit., in quanto norma sopravvenuta all'adozione del provvedimento di decadenza del GSE, adottato in data 4 febbraio 2020, non è applicabile ratione temporis e pertanto non può essere invocata come parametro di legittimità del provvedimento impugnato.

Un'applicazione retroattiva dello ius superveniens comporterebbe una palese violazione del fondamentale principio dell'irretroattività della legge enunciato all'articolo 11 delle Preleggi al Codice Civile, secondo cui: "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo".

Sul punto la sezione ha già avuto modo di chiarire che la novella normativa in questione non può essere invocata per censurare provvedimenti di decadenza adottati in data anteriore alla sua entrata in vigore, in quanto in forza del principio tempus regit actum la legittimità del provvedimento amministrativo va valutata alla luce del quadro normativo vigente alla data della sua adozione (TAR Lazio, Sez. III-Ter, n. 10147 del 7 ottobre 2020; TAR Lazio, III-Ter, n. 6853 del 10 novembre 2020)>> (sent. n. 8547/2021).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto con compensazione delle spese stante la particolarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO